

**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna  
via Marco Emilio Lepido, 178  
40132 BOLOGNA (BO)

**Iscrizione N: BO16827**  
**Il Presidente**  
**della Sezione regionale Emilia Romagna**  
**dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali**

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**Visto**, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

**Visto**, altresì, il comma 10 dell'articolo 212 del D. Lgs. 152/06, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 205/10, il quale prevede che l'iscrizione all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato;

**Visto**, inoltre, il comma 7 dell'articolo 212 del D.Lgs. 152/06, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 205/10, il quale prevede che gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall'obbligo d'iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte;

**Visto** il decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

**Visto** il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 ottobre 1996 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1997, n. 1, modificato con decreto 23 aprile 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1999, n. 148, recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti e, in particolare l'articolo 3, comma 3;

**Visto** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, modificato con decreto 13 maggio 2009, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, di attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in prosieguo denominati centri di raccolta;

**Viste** le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo n. 5 del 3 novembre 2016 e successive modifiche e integrazioni, relativa ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, e n. 6 del 30 maggio 2017, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico;

**Vista** la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo 20 luglio 2009, prot. n.02/CN/ALBO, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta;

**Vista** la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo n. 3 del 24 giugno 2020, relativa all'iscrizione all'Albo delle carrozzerie mobili;

**Vista** la richiesta di rinnovo presentata in data 13/07/2021 registrata al numero di protocollo 34918/2021

**Considerato** che l'impresa ha dichiarato che la quantità annua di rifiuti urbani pericolosi trattati sarà di **2999** tonnellate;

**Vista** la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data **24/08/2021** con la quale è stata accolta la domanda di rinnovo all'Albo nella categoria **1** dell'impresa/Ente **DISMECO S.R.L.**;

**esclusivamente per l'attività di raccolta differenziata, rifiuti**

**ingombranti e raccolta multimateriale: classe D**

**esclusivamente per Centri di raccolta: classe E**

**Vista** la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data **24/08/2021** con la quale è stata accolta la domanda di rinnovo all'Albo nella categoria **5** classe **F** dell'impresa/Ente **DISMECO S.R.L.**;

**Vista** la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data **24/08/2021** con cui sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/fideiussione bancaria n. **AR0606264** del 06/08/2021 prestate da **Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros** per l'importo di Euro **30.988,00** per le quantità annue complessivamente dichiarate di **2999** tonnellate di rifiuti pericolosi dell'impresa/Ente **DISMECO S.R.L.**;

**Vista** la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data **24/08/2021** con cui sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/fideiussione bancaria n. **AR0606263** del 06/08/2021 prestate da **Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros** per l'importo di Euro **30988,00** per la categoria **5** classe **F** dell'impresa/Ente **DISMECO S.R.L.**;



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna  
via Marco Emilio Lepido, 178  
40132 BOLOGNA (BO)

**DISPONE**

**Art. 1**

*(iscrizione)*

L'impresa / Ente

Denominazione: DISMECO S.R.L.

Con Sede a: MARZABOTTO (BO)

Indirizzo: VIA LAMA DI RENO, 32

CAP: 40043

C. F.: 02946731201

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nelle categorie e classi:

**Categoria:** Raccolta e trasporto di rifiuti urbani

**Classe:** popolazione complessivamente servita inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti

**1 - D**

**esclusivamente per l'attività di raccolta differenziata, rifiuti**

**ingombranti e raccolta multimateriale: classe D**

**esclusivamente per Centri di raccolta: classe E**

Quantità di rifiuti urbani pericolosi **2999** tonnellate annue

Inizio validità: 20/09/2021

Fine Validità: 20/09/2026

**Categoria:** Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi

**Classe:** quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.

**5 - F**

Inizio validità: 08/09/2021

Fine Validità: 08/09/2026

Il presente provvedimento di rinnovo dell'iscrizione è da intendersi integrato anche delle eventuali successive variazioni presentate dall'impresa e deliberate dalla Sezione prima della data di inizio validità dello stesso provvedimento di rinnovo.

***Responsabile/i tecnico/i:***

TEDESCHI CLAUDIO

codice fiscale: TDSCLD58B10A944R

abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

**1 - D**

**5 - F**

**Elenco veicoli inerenti l'iscrizione:**

Targa: **BY381FA** **uso proprio**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: WDB9505381K713677

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **DP702SE** **uso proprio**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: WDB9702871L354188

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

DISMECO S.R.L.

Numero Iscrizione BO16827

Provvedimento di Rinnovo

**Prot. n.40723/2021 del 30/08/2021**



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna  
via Marco Emilio Lepido, 178  
40132 BOLOGNA (BO)

Targa: **EX427JG** **uso proprio**  
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO  
Numero di telaio: ZCFA75D0402559136  
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **FC843GC** **uso proprio**  
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO  
Numero di telaio: WDB9702781L227330  
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **FF573VP** **uso proprio esente licenza**  
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO  
Numero di telaio: ZCFC35A740D522356  
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **ZB346AP** **uso proprio**  
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO  
Numero di telaio: EUB9700581L414055  
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

**Art. 2**

*(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili)*

**Categoria:** Raccolta e trasporto di rifiuti urbani

**1**

- **esclusivamente per l'attività di raccolta differenziata, rifiuti ingombranti e raccolta multimateriale: classe D**

- **esclusivamente per Centri di raccolta: classe E**

Inizio validità: 20/09/2021

Fine Validità: 20/09/2026

**Elenco veicoli per gruppi di CER:**

Targa: **FC843GC** **uso proprio**  
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Targa: **EX427JG** **uso proprio**  
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

**Rifiuti per i veicoli sopraindicati**

[15.01.01] [20.01.21\*] [20.01.23\*] [20.01.33\*] [20.01.34] [20.01.35\*] [20.01.36] [20.01.40] [20.03.07]

Targa: **ZB346AP** **uso proprio**  
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Targa: **DP702SE** **uso proprio**  
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Targa: **BY381FA** **uso proprio**  
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Targa: **FF573VP** **uso proprio esente licenza**

DISMECO S.R.L.  
Numero Iscrizione BO16827  
Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.40723/2021 del 30/08/2021



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna  
via Marco Emilio Lepido, 178  
40132 BOLOGNA (BO)

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

**Rifiuti per i veicoli sopraindicati**

[20.01.21\*] [20.01.23\*] [20.01.35\*] [20.01.36]

**Categoria:** Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi

**Classe:** quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.

**5 - F**

Inizio validità: 08/09/2021

Fine Validità: 08/09/2026

**Elenco veicoli per gruppi di CER:**

Targa: **FC843GC** **uso proprio**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Targa: **EX427JG** **uso proprio**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Targa: **ZB346AP** **uso proprio**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Targa: **DP702SE** **uso proprio**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Targa: **BY381FA** **uso proprio**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Targa: **FF573VP** **uso proprio esente licenza**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

**Rifiuti per i veicoli sopraindicati**

[16.02.11\*] [16.02.13\*] [16.02.15\*] [16.06.01\*] [16.06.02\*] [20.01.21\*] [20.01.23\*] [20.01.35\*]

**Art. 3**

*(prescrizioni)*

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dal provvedimento d'iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali;
- 2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e del D.M. 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni;

DISMECO S.R.L.  
Numero Iscrizione BO16827  
Provvedimento di Rinnovo

**Prot. n.40723/2021 del 30/08/2021**



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna  
via Marco Emilio Lepido, 178  
40132 BOLOGNA (BO)

3) L'idoneità tecnica dei veicoli, attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste dall'articolo 15 comma 3 lettera a), del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i veicoli devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;

4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;

5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;

6) I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni;

7) E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:

A – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

B – accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;

C – mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

8) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;

9) L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose.

L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:

a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.

b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.

Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose

10) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.

11) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi;

12) Le imprese, la cui attività è soggetta all'accettazione di specifica garanzia finanziaria di cui all'articolo 17 del D.M. 120/2014, sono tenute a produrre alla Sezione competente regolari appendici alle polizze in caso di variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato;

13) Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS) e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 10, del Dlgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 19 del DM 3 giugno 2014, n.120.

14) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'impresa iscritta deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna  
via Marco Emilio Lepido, 178  
40132 BOLOGNA (BO)

DM 8 ottobre 1996, così come modificato dal DM 23 aprile 1999

15) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il mancato rispetto, da parte dell'impresa iscritta, delle norme di legge e regolamentari nonché delle disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo alla disciplina in materia di trasporto e di ambiente (come definita nell'art. 10, comma 2, lettera d), n.1, del D.M. 120/2014), costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

16) Copia del presente provvedimento corredata da dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, deve essere conservata presso il centro di raccolta gestito.

17) Ciascun centro di raccolta deve essere gestito in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, come modificato dal decreto 13 maggio 2009.

18) Presso ciascun centro di raccolta deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato ai sensi del DM 8 aprile 2008, come modificato dal decreto 13 maggio 2009, e della deliberazione del Comitato nazionale prot. n.02/CN/ALBO del 20 luglio 2009. I registri e le attestazioni riguardanti la formazione e l'addestramento degli addetti di cui agli allegati 2a e 2b della delibera del Comitato nazionale 20 luglio 2009 devono essere conservati presso la sede legale o la sede operativa del soggetto iscritto.

**Art. 4**

*(diniego parziale)*

L'istanza di rinnovo nella categoria 1 classe D non viene accolta per i mezzi FC843GC e EX427JG limitatamente al codice: 20.01.01 in quanto tale codice non è compreso nell'autorizzazione dell'impianto di cui l'impresa è titolare e non può essere trasportato su veicoli immatricolati ad uso proprio per i trasporti funzionali all'impianto, come dettato dalle deliberazioni n. 2 e 3 del 2015.

**Art. 5**

*(ricorso)*

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

BOLOGNA, 30/08/2021

Il Segretario  
- Dott. Emiliano Bergonzoni -

Il Presidente  
- Riccardo Carboni -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Emilia Romagna n. 11242 del 2009 )

